

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 296**

presentata dai Consiglieri regionali  
COCCO - LAI

il 17 novembre 2021

Provvidenze a favore dei soggetti affetti da Sclerosi multipla

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

Le persone affette da Sclerosi multipla in Sardegna oltre alla necessità di continue cure ambulatoriali hanno la necessità di assumere particolari medicinali a base di cannabinoidi. Questi farmaci devono sottostare a legislazione europea e possono essere distribuiti solo nelle farmacie ospedaliere, in Sardegna solamente presso l'Ospedale Binaghi di Cagliari.

Questa normativa risulta alquanto penalizzante per persone che il più delle volte sono in carrozzella e che, pertanto, hanno grandissime difficoltà a deambulare e a spostarsi. Per effettuare le cure ambulatoriali presso i Presidi Ospedalieri e il ritiro dei farmaci devono incaricare una persona terza che munita di delega può ritirare il medicinale, con notevole aggravio di costi che vanno a incidere pesantemente sulle magre risorse finanziarie di cittadini con redditi il più delle volte dovuti alla sola pensione di invalidità.

La presente legge, considerata la difficoltà oggettiva a modificare norme europee, prevede il riconoscimento di un sussidio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto del disabile per sottoporsi alle cure specialistiche, nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso Centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in Comuni diversi da quello di residenza, e per il ritiro dei farmaci presso le farmacie ospedaliere, anche da parte di un delegato, al fine di alleviare la condizione di sofferenza e povertà di queste persone già gravemente provate.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna è autorizzata a concedere ai cittadini affetti da Sclerosi Multipla, residenti in Sardegna, sussidi a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto come:

- a) rimborso delle spese di viaggio e di trasporto del disabile per sottoporsi alle cure specialistiche nei casi in cui il trattamento sia effettuato presso Centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in Comuni diversi da quello di residenza;
- b) rimborso delle spese di viaggio e di trasporto del disabile, o di un suo delegato, per il ritiro dei farmaci presso le farmacie ospedaliere autorizzate alla distribuzione.

### Art. 2

#### Modalità di erogazione dei sussidi

1. Le domande tese all'ottenimento dei sussidi previsti dalla presente legge, redatte in carta semplice, sono indirizzate al sindaco del comune di residenza del cittadino affetto da Sclerosi multipla, corredate della documentazione occorrente in base alla natura di ciascun sussidio.

2. Il sindaco o il suo delegato, accertato il diritto del soggetto affetto da Sclerosi multipla ad ottenere il sussidio previsto dall'articolo 1, eroga il sussidio per conto dell'Amministrazione regionale per la quale provvede alla costituzione, presso ciascun comune di residenza di un apposito fondo con destinazione vincolata.

## Art. 3

## Rimborso delle spese di viaggio o trasporto

1. I rimborsi delle spese di viaggio o di trasporto sostenute di cui all'articolo 1, sono concessi ai soggetti affetti da Sclerosi multipla che non abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativo di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

2. Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto è corrisposto nei limiti di reddito e nella misura e prevista dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 (Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni) e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 4

## Domanda per il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto

1. Gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto, allegano alla domanda di cui all'articolo 2, i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza e stato di famiglia;
- c) certificazione attestante la patologia;
- d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge;
- e) la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubbli-

- ci) o la dichiarazione di avere usufruito di autovettura, dell'itinerario, dei chilometri percorsi, del proprietario e del numero di targa dell'autovettura stessa; nel caso che il proprietario dell'autovettura sia persona diversa dal richiedente, tale dichiarazione è avallata dalla persona indicata come proprietario. Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il comune o frazione di residenza e quello dove è ubicato il Presidio Ospedaliero;
- f) certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile, o da un suo sostituto, attestante la prestazione richiesta.

#### Art. 5

##### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, la spesa di euro 100.000 (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 12 - programma 02 - titolo 1		
2021	euro	100.000
(cassa e competenza)		
2022	euro	100.000
2023	euro	100.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1		
2021	euro	100.000
(cassa e competenza)		
2022	euro	100.000
2023	euro	100.000

3. A decorrere dall'anno 2024 agli oneri continuativi e ricorrenti previsti dalla presente legge si provvede con legge regionale di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).